



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 30/24

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30456 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dal Signor:

P. A.P. (CF: Omissis), nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente in Omissis (Omissis), OMISSISi OMISSIS. , rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Silvio Sonnatì (silvio.sonnati@firenze.pecavvocati.it), e Matteo Luccisano (matteo.luccisano@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Guastalla n. 11, presso lo studio legale dei difensori,

avverso

L'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 9.5.2023;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 23.11.2023, presenti, per il ricorrente, l'Avv. Silvio

	Sonnati e per l'INPS, su delega dell'Avv. Giulio Peco, l'Avv. Simone Schettino.	
	FATTO	
	Con il ricorso indicato in epigrafe, il Sig. OMISSIS, invalido al 100% e portatore di handicap, ha impugnato il silenzio-rigetto dell'INPS verso il ricorso proposto in data 14 dicembre 2021 contro la determinazione dell'INPS – Sede di Legnano, n. OMISSIS del 9 novembre 2021 di reiezione della domanda di pensione di reversibilità n. OMISSIS, presentata il 14 ottobre 2020.	
	Il ricorrente ha impugnato inoltre il silenzio-rigetto dell'Istituto previdenziale verso il ricorso proposto in data 5 febbraio 2021 contro la determinazione dell'INPS – Sede territoriale di Roma Flaminio, OMISSIS dell'11 novembre 2020 di reiezione della medesima domanda di pensione di reversibilità n. OMISSIS.	
	Il rigetto della domanda di reversibilità pensionistica ha riguardato la pensione del nonno materno . M. E. deceduto nell'anno 2020 (pensione ordinaria n. OMISSI).	
	A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue.	
	1) A seguito dell'estrema problematicità della situazione familiare e dell'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento dei propri figli, a far data dal 29 dicembre 2015, il ricorrente ed il fratello (P. R.), entrambi ancora minorenni, erano stati costretti a trasferirsi, insieme alla madre, Sig.ra M M, presso l'abitazione del nonno materno, il Gen. M E OMISSIS ,OMISSIS.OMISSIS	
	2) Il nucleo familiare (madre e due figli) risultavano completamente a	
	2	

	carico del Gen. M. (come si evincerebbe dallo stato di famiglia dallo	
	storico del certificato di residenza), il quale avrebbe pertanto	
	provveduto, sin dall'anno 2015, in via esclusiva e continuativa, al	
	mantenimento del ricorrente, non solo in virtù del sodalizio familiare,	
	ma anche in forza della disposizione di cui all'art. 316 c.c.	
	3) Il dott. P. T, padre del ricorrente, risultava titolare di società che	
	operavano nel settore della progettazione, produzione, consulenza ed	
	installazione di materiali destinati alle attività di indagini dell'Autorità	
	Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. A causa della problematicità	
	dei rapporti con il Ministero della Giustizia, correlata in particolare ai	
	ritardati pagamenti delle prestazioni effettuate, l'attività	
	imprenditoriale del dott. P. T avrebbe subito una grave crisi di	
	liquidità, alla quale seguiva il fallimento e la chiusura di tutte le	
	attività, con conseguente escussione delle fidejussioni e l'acquisizione	
	forzosa, da parte delle banche creditrici, di tutte le proprietà dei coniugi	
	P..	
	4) La situazione familiare si sarebbe aggravata significativamente, atteso	
	che le condizioni di invalidità assoluta del ricorrente P. A.avrebbero	
	imposto alla madre di dedicarsi totalmente alla sua assistenza e a	
	interrompere ogni attività lavorativa, mentre il padre, che non poteva	
	contare sul supporto della propria famiglia a causa del decesso	
	risalente dei propri genitori, si sarebbe venuto a trovare in una	
	gravissima situazione economica, alla quale seguiva un	
	peggioramento, nel dicembre 2011, delle condizioni di salute. Il dott.	
	P. T sarebbe infatti rimasto vittima di una violenta aggressione, da cui	

	derivava una grave contusione midollare cervicale che inizialmente ne	
	determinava la paralisi totale, solo parzialmente composta a seguito	
	della riabilitazione, con residua invalidità del 100% e handicap per	
	tetraparesi spastica con deficit deambulatorio in esiti di artrodesi	
	cervicale.	
	5) Il padre del ricorrente, per le rappresentate vicende societarie, non	
	avrebbe avuto più alcun reddito, avrebbe perso tutti i beni acquisiti	
	durante gli anni di lavoro a causa delle procedure poste in essere dalle	
	banche, e sarebbe infine risultato invalido al 100%. Parimenti la	
	madre, Sig.ra M M, avrebbe perduto i propri beni personali,	
	interamente acquisiti dagli Istituti di Credito a seguito delle già citate	
	escussioni, non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa e non avrebbe	
	più disposto di alcun reddito in quanto costretta a lasciare ogni attività	
	lavorativa, per seguire il figlio A, trapiantato renale a 5 anni e con	
	malattia genetica che ne aveva compromesso le capacità mentali,	
	rendendolo invalido civile al 100%, con necessità di supporto costante	
	per lo svolgimento delle attività giornaliere.	
	6) Questa situazione, che persisterebbe ancora oggi, risultava identica	
	nell'anno 2020 nel corso del quale decedeva il Gen. M.	
	7) Il dott. P. T, per l'anno di imposta 2020 (e per gli anni successivi fino	
	a oggi), è risultato titolare di una pensione ordinaria di invalidità	
	(categoria OMISSIS). Tale assegno, che rivestirebbe natura retributiva	
	e sarebbe quindi assoggettato all'Irpef, avrebbe determinato un reddito	
	dichiarato nella dichiarazione dei redditi 2021 per l'anno di imposta	
	2020 pari a euro 8.201,00. Oltre a questa pensione il dott. P. T, nello	
	4	

	stesso anno, avrebbe beneficiato di un assegno per gli invalidi civili	
	(categoria OMISSIS), che rivestirebbe natura assistenziale e, come	
	tale, non sarebbe assoggettato all'Irpef.	
	8) Nella dichiarazione dei redditi 2021 per l'anno di imposta 2020, il dott.	
	P. avrebbe dichiarato complessivamente un reddito imponibile Irpef	
	pari a complessivi euro 8.308,00, di cui euro 8.201,00 per la succitata	
	pensione ordinaria di invalidità ed euro 107,00 per alcuni terreni	
	posseduti nel territorio del Comune di Castellino del Biferno (prov. di	
	Campobasso), tutti sottoposti a ipoteca giudiziale.	
	9) Come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal dott. P.	
	nel corso degli anni (allegate al ricorso), i redditi dichiarati dai coniugi	
	genitori del ricorrente P. A. (la madre Sig.ra M M non avrebbe	
	beneficiato di redditi e non avrebbe presentato dichiarazione)	
	sarebbero stati pari, per il 2015 ad 107,00, per il 2016 ad euro 107,00,	
	per il 2017 ad 107,00, per il 2018 ad euro 8.186,00, per il 2019 ad euro	
	8.275,00 e per il 2020 ad euro 8.308,00. La medesima situazione	
	reddituale avrebbe riguardato l'anno 2021 (reddito imponibile per euro	
	8.245,00). Nelle predette dichiarazioni dei redditi del dott. P.,	
	sarebbero comprese le indicazioni relative alla proprietà/comproprietà	
	dei fabbricati e dei terreni posseduti. Il dott. P. manterrebbe	
	effettivamente la proprietà formale di alcuni terreni e fabbricati, ma	
	non beneficerebbe di alcun reddito, che sarebbe tuttavia destinato in	
	ogni caso aggredito (così come l'eventuale provento di una vendita)	
	dagli Istituti di Credito che avrebbero iscritto ipoteca per crediti	
	ampiamente superiori al valore dei beni.	
	5	

	10) In data 14 ottobre 2020, il Sig. P. A.P, per tramite del Patronato INAS	
	di Legnano presentava all’INPS la domanda n. OMISSIS al fine di	
	ottenere la reversibilità del trattamento pensionistico del nonno Gen.	
	E M, perché al momento del decesso di quest’ultimo risultava inabile	
	al 100%, convivente e facente parte dello stato di famiglia del titolare	
	della pensione.	
	11) La richiesta veniva rigettata con Determinazione dell’INPS – Sede di	
	Legnano, sulla base dell’asserita possibilità del padre del ricorrente P.	
	A.- il dott. T P. - di provvedere <i>“al mantenimento del figlio in quanto</i>	
	<i>titolare di pensione da cui è derivato un imponibile di euro 8.275,00”</i> .	
	12) Sulla stessa domanda del 14 ottobre 2020 è intervenuta pure la	
	Determinazione n. OMISSIS dell’11 novembre 2020 della Sede	
	territoriale INPS di Roma Flaminio, con la quale veniva affermato che	
	il richiedente non aveva i requisiti di legge in quanto maggiorenne alla	
	morte del nonno avvenuta il 21 marzo 2020.	
	13) I successivi ricorsi amministrativi presentati dal ricorrente non	
	venivano riscontrati dall’INPS, con conseguente silenzio – rigetto sui	
	medesimi.	
	Sulla scorta del riferito quadro fattuale, la difesa del ricorrente	
	evidenziava che entrambe le prese di posizioni assunte dall’INPS - sia con	
	l’impugnato provvedimento della Sede di Legnano, OMISSIS del 9 novembre	
	2021, sia con il provvedimento, parimenti impugnato, della Sede di Roma –	
	Flaminio OMISSIS dell’11 novembre 2020 – sarebbero illegittime ed ingiuste,	
	come tali meritevoli di riforma con il conseguente diritto ad ottenere la	
	domandata reversibilità del trattamento pensionistico.	
	6	

	Premesso che il rigetto della domanda sarebbe intervenuto in via	
	amministrativa sia per la carenza del requisito reddituale (rigetto dell'INPS	
	Legnano, secondo il quale “....nel caso concreto non risulta soddisfatto il	
	requisito dell'impossibilità da parte del genitore di provvedere al	
	mantenimento del figlio in quanto titolare di pensione da cui è derivato un	
	imponibile di € 8.275,00”), sia per assenza del requisito legislativo rispetto al	
	legame parentale con l'ascendente (rigetto dell'INPS Roma Flaminio,	
	secondo il quale il richiedente non aveva i requisiti di legge in quanto	
	maggiorenne alla morte del nonno), la difesa del ricorrente evidenziava:	
	1) che sulla base delle allegate evidenze contabili (segnatamente le	
	denunce dei redditi del padre dott. P. T per gli anni 2020 - 2023),	
	la situazione economica dei genitori del Sig. P. A.risultava	
	obiettivamente al di sotto dei minimi reddituali previsti dall'INPS	
	per situazioni analoghe (trattamento minimo di pensione	
	aumentato del 30%), come riscontrabile dalle Circolari	
	dell'Istituto (in particolare la Circolare n.195/1999, riferita ai	
	minori in stato di bisogno conviventi con gli ascendenti).	
	2) che sulla base la disciplina normativa di riferimento, rinvenibile	
	nell'art.38 D.P.R. n.818/1957 - così come significativamente	
	innovato per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale	
	n.189/1999 e, soprattutto, n.88/2022 – sarebbe ragionevole	
	sostenere la sussistenza del diritto alla reversibilità dei nipoti	
	maggiorenni, anche se non orfani, riconosciuti inabili al lavoro e	
	viventi a carico degli ascendenti assicurati; ciò sempre che, come	
	nel caso del Sig. P. A, versino in uno stato di bisogno determinato	
	7	

	dalla loro condizione di non autosufficienza economica con	
	riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare degli stessi,	
	alle loro fonti di reddito e ai proventi che derivano dall'eventuale	
	concorso al mantenimento da parte dei genitori o di altri familiari,	
	secondo i criteri indicati nella richiamata Circolare INPS n.	
	195/1999. Secondo la difesa non vi sarebbe ragione per non	
	equiparare la posizione del ricorrente (convivente con	
	l'ascendente, inabile al 100% ed in stato di bisogno in	
	considerazione degli apporti del complessivo nucleo familiare)	
	con le specifiche ipotesi contemplate dall'art. 38 D.P.R.	
	n.818/1957, segnatamente quelle dei minori affidati formalmente	
	non parenti dell'assicurato, ai nipoti minori (ipotesi prevista dal	
	citato articolo 38 del D.P.R. 818/1957 come interpretata sulla base	
	della sentenza della Corte costituzionale n. 180/1999), e ai nipoti	
	maggiorescenzi orfani riconosciuti inabili al lavoro (ipotesi prevista	
	dal citato articolo 38 del D.P.R. 818/1957 come interpretata sulla	
	base della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2022).	
	Alla luce di quanto esposto, il Sig. P. A.concludeva domandando:	
	1) di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di	
	silenzio-rigetto dell'INPS nei confronti del ricorso del sig.	
	Alessandro P. n. 2153542 del 5 gennaio 2022 contro la	
	determinazione OMISSIS INPS del 9 novembre 2021 di	
	reiezione della domanda di pensione di reversibilità avanzata dal	
	sig. A P;	
	2) di accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione INPS	
	8	

	OMISSIS del 9 novembre 2021 ricevuta il 17 novembre 2021 di	
	reiezione della domanda di pensione di reversibilità avanzata dal	
	sig. A P;	
	3) di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di	
	silenzio rigetto dell'INPS nei confronti del ricorso del sig. A P.	
	del 14 dicembre 2021 contro la determinazione dell'INPS – Sede	
	territoriale di 21 Roma Flaminio, OMISSIS dell'11 novembre	
	2020, di reiezione della domanda di pensione di reversibilità	
	avanzata dal sig. A P;	
	4) di accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione INPS	
	– Sede territoriale di Roma Flaminio, OMISSIS del 9 novembre	
	2020 di reiezione della domanda di pensione di reversibilità	
	avanzata dal sig. A P e) e, per l'effetto, dichiarare il	
	riconoscimento in capo al sig. A P. del diritto alla reversibilità	
	della pensione n. OMISSIS a far data dal decesso del sig. E M,	
	o, in subordine, dalla data di presentazione della relativa	
	domanda;	
	5) Con vittoria di spese, diritti e onorari.	
	6) In via subordinata qualora non siano ritenute congrue le	
	motivazioni addotte a sostegno delle domande, di valutare la non	
	manifesta infondatezza della questione di legittimità	
	costituzionale dell'articolo 38 del D.P.R. 818/1957 per contrasto	
	con gli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non	
	include fra i soggetti titolari del diritto di reversibilità	
	dell'assicurato, anche il nipote maggiorenne convivente e a	
	9	

	carico del nonno ininterrottamente fin dalla minore età, che	
	risulti già dal giorno di prima convivenza, e continui a risultare,	
	inabile al lavoro al 100% e portatore di handicap, senza	
	possibilità di procurarsi redditi autonomi di alcun genere, e privo	
	di autosufficienza anche considerando i redditi dei genitori e, per	
	l'effetto, di sottoporre ai sensi dell'articolo 23 della l. n. 87/1957,	
	alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale	
	del citato articolo 38 del D.P.R. 818/1957.	
	In via istruttoria veniva dedotta prova per testi.	
	Con Decreto del G.U. in data 5.6.2023, il giudizio veniva chiamato per	
	l'udienza del 26.10.2023.	
	Con memoria depositata il 16.10.2023, si costituiva in giudizio l'INPS,	
	rappresentata dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.	
	Dopo aver riepilogato i termini della controversia e le domande	
	promosse dal Sig. P. e dopo aver ripercorso la normativa rilevante nel caso di	
	specie, l'Istituto Previdenziale eccepiva che nessuna violazione di legge	
	sarebbe stata commessa dall'INPS, il quale avrebbe applicato correttamente	
	l'istituto della reversibilità dei trattamenti previdenziali, che non troverebbe	
	applicazione nel caso di specie, atteso che difetterebbe in primo luogo la	
	condizione di orfano del ricorrente, di cui peraltro non sarebbe stata fornita	
	prova, alla data del decesso del nonno, dell'assoluta incapacità lavorativa	
	(condizione diversa dalla invalidità civile, pacificamente fissata nel 100%), in	
	secondo luogo la prova incontrovertibile della convivenza a carico del nonno	
	materno e che in ogni caso la situazione patrimoniale del padre non	
	imporrebbe di ritenere il ricorrente in stato di bisogno (veniva rilevata la	
	10	

	circostanza che a sua volta il Sig. P. A.percepirebbe dal 4/2007 assegno IC,	
	pari nel 2022 a euro 15.266,86 annui).	
	Dopo aver provveduto a nominare, nel caso in cui dovesse essere	
	acquisita una consulenza tecnica d'ufficio, i consulenti tecnici di parte e dopo	
	essersi opposta alle richieste istruttorie di controparte, l'Istituto previdenziale	
	concludeva domandando il rigetto dell'avversa pretesa, con vittoria di spese	
	ed onorari di lite.	
	A seguito del rinvio dell'udienza del 26.10.2023 all'odierna di	
	discussione - disposto dal G.U. su richiesta della parte ricorrente al fine di	
	meglio valutare i termini della controversia alla luce della costituzione	
	dell'INPS e della documentazione depositata in udienza (segnatamente il	
	referto della vista del ricorrente in data 12.5.2022, presso l'UOC Medicina	
	Legale ASST Ovest Milanese), la difesa del Sig. P. ha depositato un'ulteriore	
	memoria con la quale ha contestato recisamente le avverse deduzioni	
	dell'INPS in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del	
	diritto previdenziale (in particolare il requisito dell'inabilità del ricorrente, la	
	sua vivenza a carico del nonno Gen. M e i limiti reddituali del nucleo	
	familiare) e ha sostanzialmente ribadito e confermato la propria posizione,	
	insistendo per il riconoscimento delle domande formulate nel ricorso.	
	All'odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i rispettivi	
	scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie allegate.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	11	

	La vicenda controversa riguarda l'applicazione dell'istituto della	
	reversibilità del trattamento previdenziale in favore di soggetti discendenti in	
	precarie condizioni di vita. La materia è regolata dall'art.13 R.D.L. (conv. in	
	l. n.1272/1939) a mente del quale (a seguito della sostituzione disposta dall'art.	
	2, l. n. 218/1952 e, successivamente, dall'articolo 22 l. n. 903/1965 <i>“Nel caso</i>	
	<i>di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo</i>	
	<i>sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di</i>	
	<i>contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione</i>	
	<i>al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o</i>	
	<i>dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque</i>	
	<i>età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del</i>	
	<i>decesso di questi”</i> . L'art.8, l. n.222/1984 ha inoltre previsto che <i>“Ai fini</i>	
	<i>dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e</i>	
	<i>successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto</i>	
	<i>1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro</i>	
	<i>successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone</i>	
	<i>che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e</i>	
	<i>permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”</i> L'art.38,	
	D.P.R. n.818/1957, specificamente sul punto oggetto della controversia, ha	
	infine previsto che <i>“Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni</i>	
	<i>obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e</i>	
	<i>per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli nati</i>	
	<i>nel matrimonio o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali</i>	
	<i>legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente</i>	
	<i>matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli</i>	
	12	

	<i>organi competenti a norma di legge.</i>	
	<i>Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il</i>	
	<i>patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato</i>	
	<i>come esposto.” Questa norma è stata significativamente innovata per effetto</i>	
	<i>di pronunciamenti additivi della Corte Costituzionale.</i>	
	Con la sentenza 20 maggio 1999, n. 180, il Giudice delle Leggi ha	
	dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, <i>nella parte in cui non</i>	
	<i>include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la</i>	
	<i>vivenza a carico degli ascendenti.</i>	
	Con la sentenza 5 aprile 2022, n. 88, la Corte Costituzionale ha	
	dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, <i>nella parte in cui</i>	
	<i>non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità</i>	
	<i>i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico</i>	
	<i>degli ascendenti assicurati.</i>	
	Sulla base dell'attuale assetto normativo, come rimodulato a seguito	
	degli interventi additivi della Corte Costituzionale, possono beneficiare del	
	trattamento di reversibilità dell'ascendente defunto, in presenza dei requisiti	
	redditudinali, i nipoti minorenni e i nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro che	
	convivevano con l'ascendente defunto.	
	Sulla base delle allegazioni processuali, il G.U. ritiene che pur in	
	presenza dei requisiti redditudinali del nucleo familiare, della convivenza e	
	dell'indubbia inabilità al lavoro del ricorrente (si veda in particolare l'esito	
	della visita tenuta in data 12.5.2022 presso l'UOC Medicina Legale ASST	
	Ovest Milanese), la posizione del Sig. P. non rientri tra quelle per le quali	
	l'ordinamento consente il beneficio della reversibilità della pensione del	
	13	

nonno convivente, atteso che pur in presenza di una inabilità lavorativa e di una componente reddituale del nucleo familiare al di sotto dei minimi previsti dall'Istituto previdenziale per ottenere i benefici della reversibilità, il ricorrente risulta oggi a carico di entrambi i genitori e se è vero che il padre è invalido civile al 100%, altrettanto non può dirsi per la madre. I limiti per il beneficio del trattamento di reversibilità degli ascendenti sono stati tracciati dalla Corte Costituzionale, con le richiamate sentenze in modo da trovare un equilibrio tra le esigenze solidaristiche finalizzate a dare continuità ai vincoli familiari ed affettivi in favore dei soggetti in condizioni di obiettiva difficoltà e le esigenze di proporzionalità e ragionevolezza del sistema. Il punto di equilibrio è stato trovato nel riconoscere il diritto alla reversibilità della pensione dell'ascendente in favore del nipote convivente durante il periodo della minore età (sentenza n. 180/1999) ovvero in favore del nipote convivente inabile al lavoro e privo di genitori (sentenza n. 88/2022).

Nella fattispecie controversa, il nipote convivente non è orfano e pur essendo inabile al lavoro ha entrambi i genitori di cui soltanto uno invalido civile. Non risultano pertanto soddisfatti i presupposti ordinamentali per l'ultrattività del trattamento pensionistico.

L'assetto ordinamentale delineato dal Legislatore risulta, ad avviso del G.U., coerente con i principi di solidarietà familiare e di proporzionalità dell'istituto della reversibilità previdenziale, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità della previsione legislativa contenuta nell'art.38, D.P.R. n. 818/1957.

Alla luce di quanto esposto il ricorso non può trovare accoglimento.

	Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese del	
	giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	Rigetta	
	il ricorso nei termini di cui in parte motiva.	
	Spese compensate.	
	Dispone	
	In applicazione dell'art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di diffusione	
	della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su	
	riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione	
	elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi identificativi,	
	anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli	
	aventi causa.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2023.	
	Il Giudice Unico	
	Dott. Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in segreteria il 15/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	(firmato digitalmente)	
	15	

[illegible]

[illegible]